

La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la q.l.c. dell'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)», sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e uguaglianza, stante il meccanico automatismo legale e la assoluta rigidità applicativa che connota la sua applicazione alla luce del diritto vivente.

Corte costituzionale, sentenza 7 ottobre 2021, n. 190 – Pres. Coraggio, Red. Amato

Atto amministrativo – False dichiarazioni sostitutive di atto notorio o di certificazione – Decadenza dai benefici – Automatismo legale – Questione inammissibile di costituzionalità

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)», sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, con l'ordinanza indicata in epigrafe (1).

I. – Con la sentenza in rassegna la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la q.l.c., promossa in relazione al parametro di cui all'art. 3 Cost., dal T.a.r. per la Puglia – Lecce, sezione III con ordinanza 30 gennaio 2020, n. 92.

La vicenda contenziosa nella quale si è innestato il giudizio incidentale di costituzionalità ha origine dalla richiesta di rinnovo biennale di un patentino per la vendita di generi di monopolio in Palagianò (TA), alla quale era stata allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte della società titolare della licenza in cui, tra l'altro, era stata dichiarata l'assenza di pendenze fiscali e/o morosità verso l'Erario o verso il concessionario della riscossione.

L'Amministrazione tuttavia, in sede di controllo della dichiarazione, ne ha accertato la non veridicità, sussistendo a carico della istante alcuni debiti verso l'erario, rappresentati da due cartelle esattoriali emesse dall'Agenzia delle entrate per il mancato pagamento del canone RAI per gli anni 2016 e 2017, per complessivi euro 897,92.

L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, conseguentemente, ha respinto l'istanza di rinnovo e ha dichiarato la decadenza dell'autorizzazione provvisoria alla vendita rilasciate nelle more dell'istruttoria, in applicazione del menzionato art. 75, secondo il quale *“qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il*

dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”.

La società interessata quindi ha impugnato con ricorso al T.a.r. il diniego di rinnovo, prospettando anche dubbi di legittimità costituzionale dell’art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000 per violazione dei canoni di ragionevolezza, proporzionalità ed uguaglianza di cui all’art. 3 Cost.

In particolare secondo il Tribunale rimettente l’automatica decadenza dal beneficio e l’impedimento a conseguire lo stesso, quali “*conseguenze [...] lato sensu sanzionatorie*” della dichiarazione mendace, colpirebbero in maniera indiscriminata condotte di rilievo differente e si porrebbero in contrasto con i principi di ragionevolezza e proporzionalità, essendo preclusa qualsiasi valutazione circa la gravità del fatto, il suo disvalore e l’elemento soggettivo del dolo o della colpa del dichiarante.

L’ordinanza di rimessione in commento è analoga ad altre ordinanze collegiali del medesimo Tribunale: 17 settembre 2018, n. 1346 (in *Urbanistica e appalti*, 2018, 6, 817-830 con nota di SCALIA e *Diritto & Giustizia*, fasc. 164, 2018, pag. 6, con nota di M. BOMBI, *Le conseguenze ‘eccessive’ delle autocertificazioni mendaci*, nonché oggetto della News US in data 12 ottobre 2018 alla quale si rinvia), 23 ottobre 2018, n. 1531, 24 ottobre 2018, n. 1544 e 25 ottobre 2018, n. 1552 (oggetto della News US in data 29 ottobre 2018).

Le predette ordinanze di rimessione del 2018 sono già state definite con sentenza della Corte costituzionale 24 luglio 2019, n. 199 (in *Foro it.*, 2019, I, 2990, nonché oggetto della News US n. 111 del 18 ottobre 2019 alla quale si rinvia per ulteriori approfondimenti), che ha dichiarato inammissibile per difetto di motivazione la q.l.c. dell’art. 75 d.P.R. n. 445 del 2000.

II. – L’*iter* argomentativo sulla base del quale la Corte costituzionale è giunta alla declaratoria di inammissibilità delle q.l.c. è così articolato:

- a) nell’ordinanza di rinvio il giudice *a quo* riferisce che l’impugnato provvedimento di diniego è stato determinato dalla non veridicità della dichiarazione sostitutiva di atto notorio che la accompagnava, derivante dall’omessa indicazione di pendenze nei confronti dell’erario o dell’agente per la riscossione. Dalle verifiche effettuate dall’amministrazione, sarebbe emerso, infatti, che nei confronti della società ricorrente erano state emesse alcune cartelle di pagamento, non dichiarate al momento della presentazione dell’istanza;
- b) la disciplina del rilascio e del rinnovo dei patentini per la vendita di prodotti da fumo è contenuta nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 febbraio 2013, n. 38 (Regolamento recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo), che agli artt. 7 e 8 stabilisce i requisiti per il rilascio del titolo. In particolare, l’art. 7 (Criteri per il rilascio di patentini) prevede, al comma

3, che, «[a]i fini dell'adozione del provvedimento, gli Uffici competenti in relazione all'esercizio del richiedente, valutano: [...] g) l'assenza di eventuali pendenze fiscali e/o di morosità verso l'Erario o verso l'Agente della riscossione definitivamente accertate o risultanti da sentenze non impugnabili». Il successivo art. 8 (Rilascio dei patentini), al comma 3, prevede parimenti che «[l]a dichiarazione sostitutiva di atto notorio indica: [...] f) la sussistenza di eventuali pendenze fiscali e/o di morosità verso l'Erario o verso il concessionario della riscossione definitivamente accertate o risultanti da sentenze non impugnabili»;

- c) le predette disposizioni sono state modificate, successivamente all'ordinanza di rimessione, dal decreto del Ministro dell'economia del 12 febbraio 2021, n. 51 (Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 21 febbraio 2013, n. 38) il quale disciplina la distribuzione e vendita dei prodotti da fumo. Per effetto di tali modifiche, la competente amministrazione è tenuta a valutare "la sussistenza di eventuali violazioni fiscali e situazioni di morosità verso l'Erario o verso l'Agente della riscossione di importo superiore a quello previsto dall'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016, definitivamente accertate o risultanti da sentenze non più impugnabili". È stato quindi escluso il rilievo – ai fini del rilascio del patentino – di obbligazioni tributarie, definitivamente accertate, di importo inferiore alla soglia indicata (pari ad € 10.000,00), desumibile dall'art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 a cui rinvia il citato art. 80, comma 4 [per una analisi dettagliata delle fonti vedi *infra* punti l, m1), m2) e n3)];
- d) la novella è entrata in vigore in epoca successiva all'atto impugnato nel giudizio *a quo*, il quale rimane regolato dalla precedente disciplina, in applicazione del *principio tempus regit actum*. Essa appare comunque indicativa dell'evoluzione del quadro normativo di riferimento, nel senso della graduazione del rilievo delle pendenze fiscali;
- e) dalla considerazione degli artt. 7 e 8 del d.m. n. 38 del 2013 – nel testo vigente *ratione temporis* – discende che, nel caso in esame, la mancanza del requisito della regolarità fiscale era suscettibile di precludere il rinnovo del titolo anche se la dichiarazione fosse stata veritiera e avesse puntualmente riferito la sussistenza delle pendenze fiscali e, quindi, anche a prescindere dalla falsità della dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000;
- f) gli effetti irragionevoli e sproporzionati lamentati dal giudice *a quo* sarebbero da ricondurre alle disposizioni di rango regolamentare che prevedono i criteri per il rilascio di patentini. Sono queste ultime, infatti, che, nel testo applicabile *ratione temporis*, precludevano il rinnovo del titolo per la mancanza del requisito della regolarità fiscale;

- g) il carattere non veridico della dichiarazione resa dall'interessato non poteva esimere il rimettente dalla applicazione delle disposizioni del d.m. n. 38 del 2013, alla cui stregua doveva essere formulato il giudizio di verità o falsità della dichiarazione in esame. L'omessa considerazione di questi argomenti si traduce nel vizio di motivazione dell'ordinanza, in riferimento al requisito della rilevanza della questione di legittimità costituzionale;
- h) il giudice rimettente, ritenendo assorbente il rilievo della falsità della dichiarazione, ha escluso l'applicazione di questa disciplina di rango regolamentare. Viceversa, quest'ultima è ritenuta suscettibile di definire il contenzioso instaurato dal ricorrente come già rilevato nella sentenza n. 199 del 2019. Da tale considerazioni consegue che il difetto di motivazione sulla rilevanza della questione determina la inammissibilità della ordinanza di rinvio.

III. – Per completezza, si consideri quanto segue:

- i) come rilevato nella decisione in commento (v. *supra* punto c) il Ministero dell'economia e delle finanze con decreto 12 febbraio 2021, n. 51 ha modificato il d.m. 21 febbraio 2013, n. 38 recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo (per una più compiuta disamina del decreto vedi *infra* punto m2):
 - 11) in particolare, dopo il comma 4 dell'art. 2 del d.m. n. 38 del 2013 è stato aggiunto il comma 4 *bis*, secondo cui l'amministrazione procedente ai fini del rilascio della licenza è tenuta a valutare *“la sussistenza di eventuali violazioni fiscali e situazioni di morosità verso l'Erario o verso l'Agente della riscossione di importo superiore a quello previsto dall'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016, definitivamente accertate o risultanti da sentenze non più impugnabili”*;
 - 12) l'art. 80, comma 4 del d.lgs. n. 50 del 2016 a sua volta rinvia all'art. 48-*bis*, commi 1 e 2-*bis*, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che individua la somma da considerare inerenti le violazioni accertate in € 10.000,00;
 - 13) in tal modo il legislatore ha individuato un parametro certo ai fini della valutazione delle richieste di autorizzazione o di rinnovo delle licenze riguardanti la distribuzione e vendita dei prodotti da fumo, criterio, però, che riguarda – come sottolineato nella decisione in commento ai punti 2.2.1 e 2.3 – le istanze presentate in data successiva al d.m. n. 51 del 2021;
- j) in tema di rilascio di autorizzazioni per la vendita di generi speciali monopolio (tabacchi) si segnala da ultimo:
 - j1) Cons. Stato, sez. IV, 19 luglio 2021, n. 5392 che - in un giudizio concernente la revoca disposta dalla Agenzia delle dogane e dei monopoli di una

concessione relativa alla rivendita speciale di generi di monopolio ubicata nel comune di Cava de' Tirreni, presso la locale stazione Ferroviaria - ha osservato che la revoca della rivendita speciale dei generi di monopolio è avvenuta a seguito dell'accertamento dello stato dei luoghi con i quali è stato rilevato che non era stata garantita l'esclusività dell'accesso dalla stazione ferroviaria, in quanto il collegamento tra due accessi (quello alla strada pubblica e quello dalla stazione ferroviaria), aveva fatto venire meno il carattere di esclusività del servizio a favore della utenza della stazione ferroviaria. Nell'occasione, inoltre, è stato rilevato che l'organizzazione dei servizi di distribuzione e di vendita dei generi di monopolio è accompagnata, ai sensi dell'art. 34 della legge n. 1293 del 22 dicembre 1957, da un regime improntato ad una particolare severità in cui il concessionario è investito di specifiche responsabilità sicché ogni fatto costituente violazione del dovere di "fedeltà commerciale" può dare luogo alla irrogazione della massima sanzione disciplinare costituita dalla revoca della licenza di rivendita dei generi di monopolio;

- j2) Cons. Stato, sez. IV, 29 marzo 2021, n. 2599 che - in relazione al diniego di rinnovo di patentino per una rivendita speciale e per la ricevitoria del lotto ubicate presso la predetta struttura, sita nei pressi della ex-stazione ferroviaria di Cividale del Friuli - ha osservato che l'amministrazione rimane libera, nell'esercizio della sua discrezionalità di apprezzare diversamente gli interessi in gioco e di ritenere non rinnovabile la concessione precedentemente concessa, tanto più in un caso come quello in esame, in cui si era verificata una considerevole sopravvenienza in fatto: lo spostamento della sede della stazione ferroviaria in un altro edificio distante centocinquanta metri dal precedente;
- j3) Cons. Stato, sez. IV, 15 ottobre 2020, n. 6210 che - in relazione al diniego di rinnovo del patentino per la vendita di generi di monopolio presso l'esercizio commerciale nel Comune di Capaccio a cagione della distanza inferiore a 100 metri (richiesta dalla norma sancita dall'art. 7, comma 3, lett. c), del D.M. n. 38 del 2013), rispetto ad altra rivendita ordinaria - ha accolto l'appello della società titolare della licenza incentrato sul difetto di motivazione e di istruttoria in relazione al fatto che il patentino era stato rinnovato per alcuni decenni, senza rilievi da parte dell'Amministrazione, e che questa nulla avesse obiettato in ordine alle contestazioni mosse sui criteri di calcolo della distanza. Nella specie l'appellante, ai fini della misurazione delle distanze tra esercizi, aveva evidenziato che non era possibile preferire un percorso che in concreto violava sotto plurimi profili

sia le norme in materia di progettazione di strade ed intersezioni, sia la disciplina del Codice della Strada;

j4) Cons. Stato, sez. IV, 17 aprile 2020, n. 2440 (in *Foro it.*, 2020, III, 261 con nota di PALMIERI); con quest'ultima decisione in particolare è stato osservato che:

- l'art. 24, comma 42, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla l. 15 luglio 2011, n. 111 (per la quale vedi anche *infra* punto n3)), nell'affidare a un regolamento la disciplina della rete di vendita dei generi di monopolio, individuava due parametri fondamentali ai fini dell'istituzione delle rivendite: la distanza e la produttività minima. Contestualmente veniva esplicitato che l'intento della regolamentazione in materia era quello di «*contemperare, nel rispetto della tutela della concorrenza, l'esigenza di garantire all'utenza una rete di vendita capillarmente dislocata sul territorio, con l'interesse pubblico primario della tutela della salute consistente nel prevenire e controllare ogni ipotesi di offerta di tabacco al pubblico non giustificata dall'effettiva domanda di tabacchi*»;
- il d.m. 21 febbraio 2013 n. 38, attuativo della predetta disposizione di rango primario, contiene norme di dettaglio in relazione sia alle distanze tra una nuova rivendita e quelle preesistenti, sia alla produttività. Con particolare riferimento a quest'ultimo requisito, è stato previsto il c.d. criterio reddituale di zona in virtù del quale, per l'istituzione di nuove rivendite, erano stabilite soglie minime che dovevano essere quantomeno raggiunte da un valore pari alla quarta parte della somma degli aggi realizzati dalla vendita di tabacchi dalle tre rivendite più vicine a quella da istituire ed ognuna delle quali posta a una distanza inferiore ai seicento metri rispetto alla sede proposta per l'istituzione della nuova rivendita;
- il criterio in esame è stato formulato nell'ambito delle regole relative alle rivendite ordinarie (art. 2 del d.m. cit.), ma era richiamato anche dalle norme concernenti le rivendite speciali (art. 4) e quelle ubicate presso gli impianti di distribuzione carburanti (art. 6). Queste ultime rientrano peraltro nell'ambito della categoria delle rivendite speciali e sono, dunque, assoggettate allo stesso modo all'obbligo di osservare le distanze minime [cfr. Cons. Stato, sez. IV, 2 novembre 2017, n. 5048; *idem*, 13 aprile 2016, n. 1450 (in *Rep. Foro it.*, 2016, voce *Atto amministrativo*, n. 271); *idem*, 19 marzo 2015, n. 1428; *idem*, 19 marzo 2015, n. 1427 (in *Rep. Foro it.*, 2015, voce *Idrocarburi*, n. 6). Tali pronunce hanno

superato il diverso orientamento seguito da Cons. Stato, sez. II, 8 ottobre 2014, n. 3054, secondo cui per le rivendite annesse agli impianti di distribuzione carburanti non poteva farsi ricorso a criteri fondati sulla distanza];

- come si deve calcolare il reddito di zona nell'ipotesi in cui il soggetto che sia già titolare di un patentino chieda l'istituzione di una rivendita speciale, manifestando la volontà di trasformare il patentino in rivendita speciale. La quarta sezione, in sintonia con i giudici di primo grado (ma in dissenso rispetto alla posizione espressa dall'agenzia delle dogane e dei monopoli tanto in seno al procedimento amministrativo, quanto nel corso del giudizio), ritiene che in tal caso non si possa tener conto dell'aggio attribuibile al patentino dell'istante per verificare il raggiungimento della soglia di cui si è detto;
- in proposito, la commissione europea, dubitando della compatibilità del requisito della produttività con l'art. 15 della direttiva 2006/123/Ce (direttiva servizi), aveva avviato la procedura di infrazione EU-Pilot 8002/15/GROW. In risposta a tale iniziativa, il nostro legislatore, con l'art. 4, 1° comma, della l. 3 maggio 2019, n. 37, ha modificato l'art. 24, comma 42, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98. In particolare, al parametro della distanza è stata aggiunta la specificazione del limite di duecento metri, mentre il parametro della produttività minima è stato sostituito da quello della popolazione, a propria volta corredato dall'indicazione del rapporto di una rivendita ogni millecinquecento abitanti;

k) sempre in tema di rilascio di autorizzazioni per la vendita di generi speciali monopolio (tabacchi) con particolare riferimento ad un problema interpretativo concernente il modo di computare la distanza, si segnala Cons. Stato, sez. IV, 9 marzo 2018, n. 1509 (in *Foro it.*, 2018, III, 185, con nota di richiami di PALMIERI) in cui è stato osservato che:

- k1) secondo l'art. 21, comma 1, della l. 22 dicembre 1957, n. 1293 le rivendite ordinarie di generi di monopolio sono istituite dove e quando l'amministrazione lo ritenga utile ed opportuno nell'interesse del servizio. Alcune circolari dell'amministrazione finanziaria, nel corso dei decenni successivi, hanno fornito indicazioni di dettaglio sulla dislocazione di tali esercizi, specificando quali fossero le distanze minime tra le rivendite da rispettare ove ne fossero state istituite nuove o si intendesse trasferire quelle esistenti;
- k2) la previsione di siffatte distanze — che, insieme ad altri elementi, comportava una limitazione del numero dei punti vendita — ha indotto

l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) a chiedere con la segnalazione del 3 aprile 2008, in tema di accesso al mercato della vendita al dettaglio dei prodotti del tabacco, una diversa impostazione mediante l'abolizione delle distanze minime e delle valutazioni di produttività degli esercizi;

- k3) il legislatore, quindi, è intervenuto in materia con l'art. 24, comma 42, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla l. 15 luglio 2011, n. 111, in cui demandava a una fonte di rango inferiore l'adozione di nuove regole concernenti le modalità per l'istituzione di rivendite di generi di monopolio, fissando peraltro alcuni principî, tra i quali vanno ricordati quelli relativi all'esigenza di stabilire requisiti di distanza e produttività minima, da osservare anche nell'ipotesi di trasferimento (il secondo soltanto ove applicabile). Pertanto, con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 21 febbraio 2013 n. 38 sono state introdotte regole di dettaglio per i prodotti da fumo, in applicazione degli anzidetti criteri;
- k4) nel decreto citato è stato precisato che la distanza va intesa come il percorso pedonale più breve, rinviando per le modalità di calcolo alle disposizioni applicative contenute in un provvedimento direttoriale dell'agenzia delle dogane e dei monopoli. Tale decreto adottato il 27 marzo 2013 specifica che il percorso pedonale va identificato con il «tragitto ordinariamente percorribile mediante una normale deambulazione in relazione alla via che un pedone è autorizzato a percorrere senza violare le norme sulla circolazione viaria». A fronte di tale impianto normativo l'Agcm, con segnalazione del 21 giugno 2013, ha ribadito la propria contrarietà alla programmazione strutturale dell'offerta che stabilisce limitazioni quantitative degli operatori dei mercati e, in particolare, alle distanze minime tra punti vendita;
- l) ancora in tema di rilascio di autorizzazioni per la vendita di generi speciali monopolio (tabacchi) in relazione al quadro regolamentare precedente al d.m. 21 febbraio 2013, n. 38, riguardante il computo della distanza tra le rivendite, cfr. Cons. Stato, sez. IV, 22 marzo 2001, n. 1694 (in *Rep. Foro it.*, Rep. 2001, voce *Monopolio (generi di)*, n. 1) secondo cui il calcolo va effettuato con riguardo all'ingresso effettivamente utilizzato e, in presenza di più ingressi, rispetto a quello che risulta più prossimo all'altra rivendita; *idem*, 25 giugno 2010, n. 4127, secondo cui il termine di riferimento per il calcolo della distanza di un metro in senso verticale rispetto alla linea di demarcazione del tragitto, da mantenere per tutto il tragitto medesimo, è costituito dal limite della strada e non dai muri perimetrali dei palazzi a lato della stessa;

- 11) è stato inoltre osservato che l'istituzione o il trasferimento di una rivendita speciale di tabacchi non postula necessariamente il rispetto di requisiti minimi di distanza previsti per le rivendite ordinarie, potendo questo aspetto avere rilevanza solo in via discrezionale, qualora la distanza sia tale da rendere inconciliabile la contemporanea presenza di due rivendite (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 10 giugno 2013, n. 3174 [in *Rep. Foro It.* 2013, voce *Monopolio (generi di)*, n. 1; *idem*, 26 marzo 2010, n. 1768 (in *Rep. Foro It.* 2010, voce *Monopolio (generi di)*, n. 3; *idem*, 22 marzo 2005, n. 1180 (in *Rep. Foro It.* 2005, voce *Monopolio (generi di)*, n. 2)];
- 12) con riferimento alle rivendite speciali di tabacchi site all'interno di stazioni ferroviarie, è stato ravvisato l'inadempimento agli obblighi contrattualmente assunti con il rivenditore, da parte dell'amministrazione che trasferisca la stazione in altra sede e indica una gara d'appalto per l'assegnazione della rivendita sita nella nuova stazione, qualora il periodo di concessione relativo al medesimo tipo di rivendita posta nella vecchia stazione non sia ancora scaduto (cfr. Cass. civ., sez. III, 28 febbraio 2012, n. 3000, in *Foro it.* 2012, I, 2760);
- 13) per le aree di servizio destinate alla distribuzione di carburanti l'autorizzazione all'apertura di una rivendita speciale di tabacchi può essere rilasciata in deroga al criterio della distanza (cfr. Cons. Stato, sez. II, 16 gennaio 2012, n. 217 in *Rep. Foro It.* 2012, voce *Monopolio (generi di)*, n. 4);
- m) sulla inammissibilità per carenza di motivazione della rilevanza della q.l.c. si segnala:
- m1) Corte cost., sentenza 22 luglio 2021, n. 162 (oggetto della News US n. 73 del 10 settembre 2021) secondo cui la q.l.c. sollevata nella fase cautelare del processo amministrativo dopo il rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato è inammissibile, perché l'avvenuta definizione del giudizio cautelare determina l'esaurimento del relativo potere del rimettente di guisa che l'incidente di costituzionalità sollevato ai fini del giudizio di merito rende la stessa q.l.c. inammissibile per difetto di rilevanza;
- m2) Corte cost. 3 dicembre 2020, n. 259 (oggetto della News US n. 7 del 15 gennaio 2021 alla quale si rinvia per approfondimenti);
- m3) Corte cost. 6 marzo 2020, n. 41 (in *Foro it.* 2020, I, 1474, citata nella sentenza in rassegna), secondo cui "è inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, 2° e 3° comma, d.leg. 26 agosto 2016 n. 174, nella parte in cui non consente al giudice di compensare le spese nel giudizio di responsabilità

davanti alla corte dei conti ogniqualvolta sia accertata l'insussistenza di uno dei presupposti della stessa (nella specie, un grado di colpa inferiore a quella grave) pur in presenza di gravi ed eccezionali ragioni analoghe a quelle tassativamente indicate dall'art. 31, 3° comma, stesso d.leg., in riferimento agli art. 3, 24, 1° comma, e 111, 1° comma, cost.”;

- m4) Corte cost. 21 febbraio 2020, n. 30 (in *Repertorio Foro Italiano 2020 Regione in genere e regioni a statuto ordinario*, n. 210, citata nella sentenza in rassegna), che ha dichiarato *“inammissibili, per carenza di motivazione in ordine alla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal consiglio di stato in riferimento all'art. 117, 2° comma, lett. l), e 3° comma, cost. – dell'art. 9, 8° comma bis, l.reg. Veneto n. 14 del 2009, in base al quale taluni ampliamenti e ricostruzioni di edifici esistenti sono consentiti anche in deroga alle disposizioni in materia di altezze previste dal d.m. n. 1444 del 1968, sino ad un massimo del 40 per cento dell'altezza dell'edificio esistente; le censure riguardano il fatto – non rientrante fra gli aspetti controversi nel giudizio a quo, il quale aveva ad oggetto cosa dovesse intendersi per «edificio esistente» – che il suddetto aumento in altezza sia consentito anche in deroga alle disposizioni in materia di altezze previste dal d.m. n. 1444 del 1968”;*
- m5) Corte cost. 16 luglio 2019, n. 179 (in *Giur. costit.* 2019, 2074, con nota di FALLETTA, in *Riv. giur. edilizia* 2019, I, 843, con nota di PAGLIAROLI, citata nella sentenza in rassegna), che, per quel che rileva nella decisione in commento, ha dichiarato inammissibili *“le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 9, della legge reg. Lombardia n. 31 del 2014, nel testo precedente alle modifiche apportate dalla legge reg. Lombardia n. 16 del 2017, sollevate, in riferimento agli artt. 5, 117, secondo comma, lettera p), e 118 della Costituzione, dal Consiglio di Stato, sezione quarta... per difetto di motivazione sulla rilevanza”;*
- m6) Corte cost. 5 aprile 2019, n. 73 che ha dichiarato *“la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), come sostituito dall'art. 16 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337), sollevate dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale ordinario di Trieste, in riferimento agli artt. 3, 24 e 42 della Costituzione... difettando la motivazione sulla rilevanza”;*
- m7) Corte cost. 15 novembre 2018, n. 204 (in *Repertorio Foro Italiano 2019, Professioni intellettuali*, n. 54, citata nella sentenza in rassegna) secondo cui *“è manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza e carente motivazione, la*

questione di legittimità costituzionale – sollevata dalla commissione tributaria provinciale di Milano in riferimento all'art. 77, 2° comma, cost. – dell'art. 9, 1° comma, d.l. n. 1 del 2012, conv. con modif., nella l. n. 27 del 2012, che ha abrogato le previgenti tariffe professionali (c.d. liberalizzazione delle tariffe)...”;

- m8) Corte cost. 8 novembre 2018, n. 194 (in *Foro It.*, 2018, I, 70 con nota di ROMBOLI, citata nella sentenza in rassegna), secondo cui *“sono inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale degli art. 2 e 4 d.leg. 4 marzo 2015 n. 23, nella parte in cui stabiliscono la tutela per i casi di licenziamento discriminatorio, nullo o intimato in forma orale e per i casi di vizi formali e procedurali del recesso datoriale, in riferimento agli art. 3, 4, 1° comma, 35, 1° comma, e, in relazione all'art. 30 della carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, alla convenzione Oil n. 158 del 1982 sul licenziamento e all'art. 24 della carta sociale europea, 76 e 117, 1° comma, Cost.”;*
- m9) Corte cost. 31 maggio 2018, n. 114 (in *Foro It.*, 2018, I, 2236, citata nella sentenza in rassegna), secondo cui *“è inammissibile, per insufficiente descrizione della fattispecie, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 57 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602, nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di mora previsto dall'art. 50 d.p.r. n. 602 del 1973, sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615 c.p.c., in riferimento agli art. 3, 24, 97, 111, 113 e, in relazione all'art. 6 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, 117, 1° comma, Cost.”;*
- m10) Corte cost. 17 maggio 2018, n. 102 (in *Foro it.* 2018, I, 2271, citata nella sentenza in rassegna), secondo cui *“è inammissibile, per insufficiente motivazione in ordine alla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 639, 1° comma, c.p., nella parte in cui prevede che chiunque, fuori dai casi previsti dall'art. 635 c.p., deturpa o imbratta cose mobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro centotre, anziché con la sanzione pecuniaria civile da euro cento a euro ottomila, in riferimento all'art. 3 Cost.”;*
- m11) Corte cost. 2 febbraio 2018, n. 18 (in *Foro it.* 2018, I, 699, citata nella sentenza in rassegna) secondo cui *“sono inammissibili, per difetto di motivazione in ordine alla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, nella parte in cui stabilisce i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico di entrambe le parti processuali, in riferimento all'art. 111 Cost.”;*
- n) in tema di rilevanza e oneri di motivazione del giudice a quo si segnalano, infine, le seguenti decisioni:

- n1) Corte cost. 1° aprile 2021, n. 59 (in *Foro it.* 2021, I, 1509, con nota di PERRINO; *Lavoro giur.* 2021, 605 (m), con nota di CESTER, ROMEO; in *Dir. relazioni ind.* 2021, 509 (m), con nota di FERRANTE; in *Dir. relazioni ind.* 2021, 522 (m), con nota di PISANI; in *Lavoro e prev. oggi*, 2021, 395 (m), con nota di SORDI;
- n2) Corte cost. 9 marzo 2021, n. 32 (in *Foro it.*, 2021, I, 1923, con nota di ROMBOLI; *Guida al dir.* 2021, 12, 38, con nota di BUFFONE).